**Philip Morris Italia S.r.l.**

**Procedura Segnalazioni Rilevanti**

**Premessa**

In conformità rispetto ai nuovi requisiti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 entrato in vigore il 30 marzo 2023 di “*attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*” (il “**Decreto**”), questo documento si propone di formalizzare la procedura “Segnalazioni Rilevanti” istituita dalla società Philip Morris Italia S.r.l. (in prosieguo: la "**Società**" e/o "**PMIT**”) nonché di integrare quanto previsto dalla procedura aziendale PMI 16-C “Parlare Apertamente”. In caso di contrasto tra quanto previsto dalla procedura “Segnalazioni Rilevanti” e la procedura PMI 16-C “Parlare Apertamente” e/o in altre procedure adotatte dal gruppo Philip Morris International, prevarranno le previsioni contenute nella presente procedura.

Il Decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali e dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo.

In tema di segnalazioni, il D.Lgs. n. 231/2001 fa ora rimando a tale Decreto.

Il trattamento dei dati personali dei dipendenti e dei terzi richiesto o comunque effettuato nell’ambito della presente procedura si svolge in conformità del decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 e di eventuali ulteriori norme applicabili.

**Articolo 1: Scopo e ambito**

Questa procedura ha lo scopo di consentire a tutti gli interessati (di seguito indicati) di segnalare– in buona fede e informati di quanto previsto dalla normativa vigente – i comportamenti di cui abbiano avuto conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo e che possano costituire violazioni ai sensi del Decreto.

Le segnalazioni possono provenire da dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e da altri soggetti terzi che interagiscano con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti.

Le misure di tutela previste dalla presente procedura e dal Decreto trovano applicazione anche con riferimento ai seguenti soggetti: facilitatori; persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela; colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa.

**Articolo 2: Oggetto, elementi e caratteristiche delle segnalazioni**

Le violazioni che possono essere segnalate consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o della Società e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società (“**Modello 231**”), che non rientrano nelle violazioni indicate ai punti successivi;
2. illeciti che rientrano nell’ambito della normativa in materia di: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità del prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza; delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’UE;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, compresa la violazione di norme in materia di concorrenza e aiuti di Stato e la violazione di norme al fine di ottenere un vantaggio fiscale per la Società.

In linea con quanto previsto dal Decreto, la presente procedura non si applica alle segnalazioni aventi ad oggetto:

1. contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
2. le violazioni di norme già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione Europea o nazionali indicati all’interno dell’allegato II del Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea indicati nella parte II dell’allegato dalla direttiva (UE) 2019/1937;
3. le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relatvi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale.

Le segnalazioni possono essere presentate sia in forma scritta che in forma orale utilizzando i canali interni indicati all’articolo 3 della presente procedura.

Le informazioni oggetto della segnalazione possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene che potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite esclusivamente sulla base di indiscrezioni o vociferazioni non attendibili.

Le segnalazioni devono essere il più possibile dettagliate e circostanziate, al fine di consentire ai soggetti preposti di valutare i fatti e di adottare le azioni necessarie.

In particolare, è necessario che la segnalazione contenga e fornisca chiare informazioni su: i) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto o i fatti oggetto di segnalazione; ii) la descrizione dei fatti; iii) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti a cui attribuire i fatti segnalati.

Oltre alle informazioni sopra riportate, il segnalante può allegare alla segnalazione documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché indicare altri soggetti potenzialmente a conoscenza degli stessi.

Anche le segnalazioni anonime saranno considerate e gestite dalla Società, a condizione che sia possibile identificare rilevanza e fondatezza delle allegazioni e che gli elementi di fatto che attengono alla segnalazione siano sufficientemente dettagliati. In questo caso, la gestione della segnalazione sarà soggetta a precauzioni idonee a preservare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti. Le informazioni su condotte e omissioni che non rientrano in quelle indicate sopra e che non risultano coperte dal Decreto potranno essere segnalate ai sensi della PMI 16-C “Parlare Apertamente” (se rientranti nel campo di applicazione della stessa).

**Articolo 3: I canali di segnalazione interna**

Le segnalazioni possono essere riportate usando i seguenti canali interni:

1. Dipartimento Ethics & Compliance della Società utilizzando il seguente indirizzo email: pmi.ethicsandcompliance@pmi.com;
2. Compliance Helpline, sia al numero di telefono gratuito +1 303-623-0588, che sul portale [www.compliance-speakup.pmi.com](http://www.compliance-speakup.pmi.com/).

Il numero di telefono e il portale della Compliance Helpline sono operativi 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

La Compliance Helpline è gestita da un operatore terzo, che è contrattualmente vincolato a non usare i dati relativi alle segnalazioni se non per gli scopi di cui alla presente procedura e/o di cui alla procedura PMI 16-C “Parlare Apertamente” nonché ad assicurare il rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali, a conservare i dati solo per il tempo strettamente necessario e a procedere alla distruzione o restituzione di tutti i dati disponibili, in qualsiasi formato al termine dei servizi.

Previo consenso della persona segnalante, le segnalazioni orali effettuate tramite la Compliance Helpline o mediante incontro diretto con un rappresentante del Dipartimento Ethics & Compliance, sono sempre documentate e trascritte.

**Articolo 4: L’indagine conseguente a una sospetta violazione**

*4.1 Valutazione preliminare e gestione della segnalazione*

Tutte le segnalazioni, una volta ricevute, sono soggette a una valutazione preliminare condotta dal Dipartimento Ethics & Compliance della Società.

Qualora dovesse pervenire al Dipartimento Ethics & Compliance una segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o avente ad oggetto violazioni del Modello 231, lo stesso ne informerà tempestivamente l’Organismo di Vigilanza 231.

Laddove vi sia il dubbio che la segnalazione effettivamente sia riferibile al D.Lgs. n. 231/2001, il Dipartimento Ethics & Compliance dovrà consultare il Dipartimento Legale della Società per richiederne conferma. Quanto ora previsto non vale laddove la segnalazione riguardi condotte riferibili al Dipartimento Legale della Società, nel qual caso il Dipartimento Ethics & Compliance provvederà a informare direttamente l’Organismo di Vigilanza 231.

La segnalazione interna presentata tramite un canale diverso da quelli indicati all’articolo 3 della presente procedura deve essere trasmessa al Dipartimento Ethics & Compliance entro sette giorni, dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

Fatto salvo il caso di segnalazione anonima, il Dipartimento Ethics & Compliance svolge le seguenti attività:

1. rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
2. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può – laddove necessario – richiedere a quest’ultima integrazioni;
3. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
4. fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

*4.2 Indagine*

Le indagini sono condotte da dipendenti della Società facenti parte del Dipartimento Ethics & Compliance o da altri dipendenti da questi delegati che sono stati specificamente formati per questo tipo di attività e che sono assoggettati a speciali obblighi di riservatezza in relazione all’indagine (come esposto al successivo articolo 5). Solo investigatori che non si trovino in conflitto di interesse rispetto ad una determinata indagine possono essere assegnati alla stessa.

Gli investigatori assegnati all’analisi di una determinata segnalazione conducono interviste di soggetti che possano avere informazioni rilevanti, raccolgono ed esaminano documenti rilevanti all’indagine per stabilire i fatti ad essa relativi. I partecipanti all’indagine possono comunicare con gli investigatori durante l’indagine con qualsiasi mezzo utile, incluso via e-mail o verbalmente.

Il processo di indagine è sempre soggetto alla supervisione del Dipartimento Ethics & Compliance. Nel caso di segnalazioni aventi ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello 231, l’Organismo di Vigilanza sarà tenuto costantemente informato sulle modalità e gli esiti dell’indagine nonché sulle eventuali azioni intraprese a seguito della segnalazione, in conformità alla presente procedura.

Le evidenze raccolte vengono analizzate per comprendere la situazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una violazione rilevante ai sensi delle norme richiamate da questa procedura e ai sensi dell’articolo 2, nonché per identificare misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o ad evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

*4.3 Conclusione dell’indagine ed esiti*

A seguito dell’esame delle evidenze raccolte nell’indagine, si procede a una condivisione confidenziale dei dati raccolti e delle risultanze ottenute da parte del Dipartimento Ethics & Compliance.

Su proposta del Dipartimento Ethics & Compliance, previa condivisione con l’Organismo di Vigilanza 231 per le segnalazioni aventi rilevanza 231, il Direttore del Dipartimento People & Culture, sentito il Direttore della Funzione a cui appartiene la persona coinvolta, decide le misure successive. Se necessario vengono assunti provvedimenti disciplinari per il caso specifico, che possono arrivare anche al licenziamento in casi di particolare gravità. A tal proposito, nelle ipotesi di illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e/o in caso di violazione dei principi, delle regole e delle procedure previste dal Modello 231 e dal relativo Codice di Condotta si applica quanto previsto dall’Allegato 4 - Sistema Disciplinare del Modello 231.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi condotte poste in essere da una delle figure sopracitate, la condivisione avverrà con il relativo Supervisor.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto reati finanziari, reati tributari o illeciti contabili in genere, le risultanze e gli esiti delle indagini verranno condivise anche con il Collegio Sindacale della Società.

Nel caso in cui la segnalazione si riveli infondata e tale infondatezza sia riconducibile a dolo o colpa grave, la Società disporrà sanzioni disciplinari anche nei confronti dell’autore della segnalazione. Sono comunque vietate in ogni caso misure ritorsive o discriminatorie di qualsiasi tipo nei confronti del segnalante.

Non tutte le violazioni, pur se accertate, determinano sanzioni disciplinari.

Possono sussistere anche circostanze attenuanti, come nel caso in cui sia lo stesso dipendente a rivelare spontaneamente la condotta illecita, o circostanze aggravanti, per esempio in caso di eventuali omissioni dolose rispetto all’obbligo di rivelare tali condotte illecite. Per definire la misura sanzionatoria appropriata in relazione ad un determinato illecito oggetto di segnalazione, una volta accertato, le misure possibili sono raffrontate con altre applicate in fattispecie assimilabili, anche al fine di assicurare una coerenza nell’approccio sanzionatorio.

**Articolo 5: Riservatezza**

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre a quanto necessario per dare seguito alle stesse.

La Società garantisce la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante (compresa qualsiasi informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre tale identità), dell’identità della persona o delle persone fisiche segnalate o menzionate nella segnalazione.

Qualora, “per ragioni istruttorie” anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto delle segnalazioni (ad esempio, consulenti che prestano supporto nell’attività di indagine interna) è fatto obbligo di trattare con la massima cautela i dati identificativi del segnalante e delle persone menzionate nella segnalazione.

La rivelazione dell’identità del segnalante a persone diverse da quelle individuate come destinatarie delle segnalazioni può avvenire solo con il consenso espresso del segnalante.

Chiunque sia coinvolto in un’indagine relativa a una segnalazione è tenuto a mantenere la massima riservatezza: è dunque proibito discutere il caso con altri dipendenti o collaboratori della Società a qualsiasi titolo e in caso di violazione potranno essere applicate sanzioni disciplinari.

L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui questa possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzati a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Inoltre, la Società si impegna ad applicare gli specifici obblighi di riservatezza previsti dal Decreto in caso di procedimenti penali e procedimenti disciplinari.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.

**Articolo 6: Condizioni per la protezione del segnalante**

Le misure di tutela previste dal Decreto (tra cui a titolo esemplificativo la tutela della riservatezza e la tutela da qualsivoglia misura ritorsiva) si applicano al segnalante a condizione che: (a) al momento della segnalazione, l’autore della segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito delle violazioni di cui all’articolo 2 della presente procedura; (b) la segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dalla presente procedura e dal Decreto.

Le misure di tutela trovano applicazione anche in caso di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

**Articolo 7: Buona fede e divieto di ritorsioni**

Chiunque sia contattato da un investigatore nell’ambito di una indagine è tenuto a collaborare in buona fede.

Un uso in buona fede del canale di segnalazione non determina alcuna misura disciplinare nei confronti del segnalante, anche ove l’indagine non accertasse alcuna violazione.

È vietato qualsiasi atto di ritorsione o discriminazione anche solo tentato o minacciato nei confronti di chiunque effettui in buona fede una segnalazione di condotte illecite in conformità della presente procedura o al Decreto nonché nel caso in cui collabori alla stessa o ad una indagine su tali condotte.

L’autore di un atto di discriminazione o ritorsione è soggetto a serie sanzioni.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

L’uso improprio o illecito di una segnalazione o qualsiasi interferenza con una investigazione possono esporre l’autore di simili comportamenti a sanzioni o misure delle autorità.

I soggetti di cui all’articolo 1 della presente procedura possono comunicare le ritorsioni che ritengono di aver subito all’Autorità Nazionale Anticorruzione (“**ANAC**”), la quale informa l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di competenza.

**Articolo 8: Sanzioni**

È soggetto a sanzioni chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

* compimento di ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, in relazione a una segnalazione;
* ostacolo o tentato ostacolo all’effettuazione della segnalazione;
* violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla presente procedura e dal Decreto;
* mancata istituzione o non corretta gestione secondo i requisiti previsti dal Decreto dei canali di segnalazione;
* mancata verifica e analisi delle segnalazioni.

In particolare, sono previste sanzioni ai sensi dell’Allegato 4 - Sistema Disciplinare del Modello 231 nonché sanzioni pecuniarie da parte dell’ANAC.

È, inoltre, prevista l’irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto[[1]](#footnote-1)) è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave[[2]](#footnote-2).

**Articolo 9: Segnalazione esterna**

La Società rende noto che presso l’ANAC è attivato un canale di segnalazione esterna che garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il ricorso al canale istituito presso l’ANAC può avvenire solo se:

* i canali di cui all’articolo 3 della presente procedura non risultino attivi;
* la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione ai canali indicati all’articolo 3 e la stessa non ha avuto seguito nei modi e nelle tempistiche indicate all’articolo 4 della presente procedura;
* la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna tramite i canali di cui all’articolo 3 della presente procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
* la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l’interesse pubblico.

Si precisa che le segnalazioni riguardanti condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e violazioni del Modello 231 non potranno essere segnalate tramite il canale esterno istituito presso l’ANAC.

Per l’utilizzo di tale canale di segnalazione esterna si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell’ANAC.

**Articolo 10: Informativa ai potenziali utenti dei canali di segnalazione**

Una chiara e completa informativa viene fornita a tutti i potenziali utilizzatori dei canali di segnalazione.

L’informativa viene anche fornita in sede di *induction* ai nuovi dipendenti.

Le informazioni sulla procedura di segnalazione sono rese accessibili a tutti e disponibili sulla *intranet* aziendale e sul sito internet della Società all’interno di un’apposita sezione.

Si ricorda a tutti i potenziali utilizzatori dei canali di segnalazione di cui alla presente procedura che tale uso non è obbligatorio. Non sono dunque previste conseguenze per l’eventuale mancato utilizzo dei canali di segnalazione.

**Procedura da ultimo aggiornata approvata dal Consiglio di Amministrazione di PMIT in data 27 settembre 2024.**

**Storia delle revisioni:**

* **12 luglio 2023:** la procedura è stata sostanzialmente rivista e aggiornata alla luce dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di “*attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”**.**
* **27 settembre 2024:** si è esplicitato che in caso di contrasto tra quanto previsto dalla procedura “Segnalazioni Rilevanti” e la procedura PMI 16-C “Parlare Apertamente” e/o in altre procedure adotatte dal gruppo Philip Morris International, prevarranno le previsioni contenute nella presente procedura.
1. Ai sensi del Decreto, non è punibile chi abbia effettuato una segnalazione riguardante informazioni coperte, per legge, da obblighi di segreto o riservatezza, qualora vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6 della presente procedura. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ai sensi del Decreto, nel caso *sub* (ii) è prevista anche l’applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell’ANAC. [↑](#footnote-ref-2)